

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 settembre 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOSONI

21A05737

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2021.

Determinazione dei criteri sulla base dei quali individuare gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università cui destinare i fondi previsti per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva n. 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che «il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 20, comma 2»;

Visto l'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014, introdotto dall'art. 25, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale stabilisce che, all'onere derivante dall'attuazione dell'art. 37, comma 1, si provvede con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare, per l'80%, agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le amministrazioni si debbono attenere, ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità del trattamento;

Visto l'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che istituisce, all'interno del Piano sanitario nazionale, un programma di ricerca sanitaria, adottato dal Ministro della salute, articolato in ricerca corrente e ricerca finalizzata;

Considerato che la ricerca corrente è attuata nell'ambito degli indirizzi del programma sanitario nazionale, approvati dal Ministro della salute, tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca nazionali;

Considerato che la ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale, attraverso progetti di ricerca, approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



Ritenuto di prendere in considerazione, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui all'art. 41, comma 2, lettera *c-bis*), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014, gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università che hanno preso parte alla realizzazione di progetti di ricerca, finalizzata e corrente, concernenti le linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 26 del 2014, che prevedono procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale, approvati dal Ministero della salute nell'ambito dell'attività di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Considerato che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014, sono stati approvati 12 progetti di ricerca, corrente e finalizzata, rivolti alla ricerca e allo sviluppo di metodi alternativi all'utilizzo di animali, alla cui realizzazione hanno partecipato 15 tra istituti zooprofilattici sperimentali, enti pubblici di ricerca e università;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e criterio di individuazione degli enti

1. Il presente decreto individua gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le università (di seguito denominati brevemente «Enti») a cui destinare, per l'anno 2021, i fondi di cui all'art. 41, comma 2, lettera *c-bis*), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono individuate quali destinatari dei fondi, gli Enti che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014, hanno presentato, o hanno preso parte quali unità operative, ad almeno un progetto di ricerca, corrente o finalizzata, rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 26 del 2014 ed approvato dal Ministero della salute nell'ambito dell'attività di cui all'art. 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente le linee di ricerca di sanità animale e di benessere animale, che prevede procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale.

Art. 2.

Enti destinatari dei fondi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, sono individuati, quali destinatari dei fondi previsti all'art. 41, comma 2, lettera *c-bis*), punto 2) del decreto legislativo n. 26 del 2014, iscritti al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, i seguenti enti:

1. Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
2. Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;
3. Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

4. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

5. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;

6. Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

7. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

8. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia;

9. Università di Bologna «Alma Mater Studiorum»;

10. Università di Pisa;

11. Università degli studi di Genova;

12. Università degli studi di Palermo;

13. Università degli studi di Sassari;

14. Istituto superiore di sanità;

15. Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Assegnazione ed impiego delle risorse

1. Le risorse previste, stanziare sul capitolo 5124, p.g. 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, che, per l'anno 2021, ammontano a euro 1.600.000, sono assegnate in parti uguali, con successivo decreto del Ministero della salute, agli enti di cui all'art. 2, e devono essere impiegate per svolgere progetti di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di metodi sostitutivi al modello animale.

2. Entro sei mesi dall'assegnazione dei fondi di cui al presente decreto, gli enti trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - ufficio 6 - una relazione illustrativa del progetto intrapreso.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2508

21A05658

